



ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE N. 1176/2022,
RESA DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ. 4
NEL GIUDIZIO N.R.G. 926/2022

Il sottoscritto Avv. **Luigi Parenti** del Foro di Roma (C.F. PRNLGU61D17H501R), in qualità di difensore della dott.ssa **Silvia Organtini** (C.F. RGNSLV80C65L1820), nata a Tivoli (RM) il 25.03.1980

AVVISA CHE

- L'autorità adita è il tribunale Amministrativo del Lazio – Roma, Sez. Quarta;
- il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G.: 926/2022;
- il ricorso è stato presentato contro:
- COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (RIPAM); FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A.; PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA; AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; MINISTERO DELL'INTERNO; MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO; MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI; MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI; MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE; MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA; MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO; MINISTERO DELLA SALUTE; ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO; AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA; ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE; AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE,
- il ricorso è stato notificato anche ad una potenziale controinteressata, la Sig.ra Maya Bucciarelli, non costituita;
- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i candidati che hanno superato la prova scritta del «*Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento,*

a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 unità, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1» e che sono stati, per l'effetto, utilmente collocati nella graduatoria di merito, anche con riserva;

- con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti:
 - l'avviso pubblicato in data 22.01.2022, sul sito riqualificazione.formez.it, con cui sono state rese note dalle amministrazioni le sedi di lavoro tramite elenco;
 - l'avviso pubblicato in data 17.01.2022, sul sito riqualificazione.formez.it, con cui è stato prorogato il termine per la scelta delle amministrazioni per i candidati vincitori al 24 gennaio 2022;
 - l'avviso pubblicato in data 14.01.2022, sul sito riqualificazione.formez.it, con cui è stata pubblicata la nuova graduatoria finale di merito, approvata dalla commissione esaminatrice e validata dalla Commissione RIPAM nella seduta del 12 gennaio 2022;
 - l'avviso pubblicato in data 17.12.2021, sul sito riqualificazione.formez.it, con cui è stata pubblicata la prima graduatoria finale di merito;
 - l'avviso pubblicato in data 20.11.2021, sul sito riqualificazione.formez.it,
 - l'Avviso pubblicato in data 16.10.2021, sul sito riqualificazione.formez.it, con cui è stato comunicato l'esito della prova scritta e le modalità di dichiarazione titoli di precedenza e preferenza già dichiarati on line;
 - l'Avviso pubblicato in data 27.09.2021, sul sito riqualificazione.formez.it, con cui è stata pubblicata la delibera di nomina della Commissione d'esame, presieduta da Adriana Piccolo;
 - l'Avviso pubblicato in data 20.09.2021, sul sito riqualificazione.formez.it, con cui si comunica il calendario della prova scritta su base territoriale, che segnatamente alla posizione della candidata ha riguardato il giorno 07.10.2021;
 - l'avviso pubblicato in data 30.07.2021, sul sito riqualificazione.formez.it, contenente la modifica e la riapertura dei termini del bando di concorso (per ulteriori trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento di modifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami»), con elevazione del numero complessivo dei posti messi a concorso da 2.133 (duemilacentotrentatre) a 2.736 (duemilasettecentotrentasei);
 - l'avviso pubblicato in data 15.07.2020, sul sito riqualificazione.formez.it, con cui è stato prorogato il termine per la presentazione della domanda di ammissione al

Concorso, a seguito del malfunzionamento del sistema informatico per l'acquisizione delle domande di partecipazione;

- il Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2.133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020), prevedendo Assunzioni ripartite in 18 differenti amministrazioni centrali;
- Ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuti e/o in via di acquisizione, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

I motivi di ricorso sono riassumibili nel seguente modo:

1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 E 21 OCTIES, COMMA 1, L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12 DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICATO IN G.U. N. 50 DEL 30/6/2020 - VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E ILLEGITTIMO USO DEL POTERE TECNICO-DISCREZIONALE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ILLOGICITÀ ED ILLEGITTIMITÀ MANIFESTA NELLA FORMULAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE RISPOSTE RELATIVAMENTE ALLA PROVA SCRITTA - RICALCOLO DEL PUNTEGGIO.

La manifesta illogicità e irragionevolezza è riconducibile all'eccesso di potere dell'Amministrazione esaminatrice, che ha predisposto in maniera palesemente errata una domanda, compromettendo l'esito dell'intera prova.

Il quesito contestato riguarda la domanda numero 16, la quale, nella sua errata formulazione, prevede:

«Quale delle seguenti applicazioni sono necessarie per aprire un file doc?»

a) LibreOffice

b) MS Word

c) Tutte le alternative proposte sono corrette».

La risposta indicata dal sistema come corretta è la c): *“Tutte le alternative proposte sono corrette”*.

Risulta evidente, invece, come, nell'ambito dell'informatica, LibreOffice sia un software libero di produttività personale multiplatforma, che comprende un insieme di funzionalità diverse e complesse: lo stesso non può soltanto definirsi come un'applicazione necessaria *“per aprire un file doc”*, includendo, infatti, una serie di programmi che spaziano dall'elaborazione di testi ai fogli di calcolo, presentazioni, grafici e disegni, database e formule matematiche.

LibreOffice è, al pari di Microsoft Office, un pacchetto (suite) contenente una molteplicità di applicazioni, tra queste una, chiamata Writer, che al pari di Word (in Microsoft Office) è in grado di aprire un file doc.

In altri termini, il pacchetto Microsoft Office include, fra le diverse applicazioni software, anche MS Word che funge da elaboratore testi, risultando quindi un'applicazione *“necessaria per aprire un file doc”*; e, sullo stesso piano, medesima funzione svolge Writer, annoverata nel pacchetto LibreOffice.

Dunque, la risposta c) non è affatto corretta, in quanto - premesso che il tenore della domanda e delle conseguenti risposte risulta ambiguo e foriero di diverse interpretazioni - la risposta più precisa ed esatta è senz'altro, unicamente, la b) (MS Word), la stessa indicata dalla ricorrente come risposta corretta, tenendo anche conto di quanto già espressamente riportato.

Come emerge da granitica giurisprudenza *“ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.”* (Cons. Stato sez. III, sentenza 5 gennaio 2021 n. 158). In tal senso emerge, in svariate pronunce, come *“non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta”* (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018).

Inoltre, è necessario evidenziare un altro grave vizio della procedura concorsuale, con palese violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del Bando di Concorso pubblicato in G.U. n. 50 del 30/6/2020. Nella prima graduatoria del 17.12.2021 non compariva affatto il riferimento ai titoli preferenziali, di cui la ricorrente aveva espressamente dichiarato di essere in possesso, ossia quello di cui alla lett. r) dell'art. 10 del Bando di concorso (“r) i coniugati ed i non coniugati con

riguardo al numero dei figli a carico”) e che soltanto dopo, a seguito di solleciti e lettere all’Amministrazione, da parte della ricorrente, con una nuova graduatoria, alla dott.ssa Organtini sono stati ascritti tali titoli. Ma, nonostante ciò, la posizione in graduatoria della ricorrente è rimasta del tutto invariata. In tal senso, non si spiega come sia avvenuto tale riconoscimento dei suddetti titoli preferenziali e perché questo non abbia comportato le dovute variazioni di posizione in graduatoria, rinvenendosi un indubbio difetto di adeguata istruttoria, che rende illegittimo l’intero procedimento.

2. . VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 97, CO. 2, COST. E DELL’ART. 1 L. N. 241/1990 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11 CO. 6 E 12 DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICATO IN G.U. N.60 IN DATA 30/06/2020 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ - VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE.

Il modo concreto di assegnazione delle sedi non è conforme con la ratio del concorso pubblico. Il Bando in questione all’art. 12, co. 1, prevede, infatti, che siano rese note, tramite elenco, le sedi di lavoro delle amministrazioni interessate, in modo tale che in ordine di graduatoria, dal primo all’ultimo dei vincitori, venga data la possibilità di scelta, nell’ordine e secondo i propri desideri o criteri personali. Le modalità di scelta predisposte dall’amministrazione sono incentrate soltanto sulla scelta dell’ente e, considerando la presenza di ben diciotto pubbliche amministrazioni e che l’assegnazione verrà generata dal sistema automaticamente, si creerà la situazione paradossale in cui anche i primi classificati possono sì avere la prevalenza nella scelta dell’amministrazione, ma non della sede territoriale, con una molteplicità di difficoltà nella distribuzione dei futuri funzionari su tutto il territorio nazionale, creando una serie di spostamenti che si sarebbero potuti evitare inserendo, oltre alla scelta dell’amministrazione, anche quella della sede. Appare di tutta evidenza l’irragionevolezza del sistema di assegnazione, nonché la sua iniquità, la violazione della parità di trattamento e del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

L’Amministrazione NON ha correntemente utilizzato il proprio potere, compiendo una scelta illogica e arbitraria sia nel predisporre la già contestata domanda della prova scritta, sia nel NON fare un giusto e adeguato riferimento ai titoli preferenziali, con palese carenza di istruttoria, sia nel predisporre le modalità di scelta dei posti per i vincitori. Pertanto, l’intero procedimento è reso manifestamente illegittimo.

AVVISA INOLTRE CHE

Ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con l'ordinanza n. 1176/2022, in cui viene "Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).-pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto - il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in

particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Ritenuto, da ultimo, che sussistano i presupposti per compensare le spese di lite della presente fase di giudizio ai sensi dell'art. 57 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) così dispone:

- accoglie l'istanza di misure cautelari e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione; e, conseguentemente, onera l'Amministrazione del rinnovato esame della posizione della ricorrente, secondo quanto pure in motivazione specificato;*
- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami;*
- fissa l'udienza pubblica del 22 novembre 2022 per la trattazione nel merito della controversia.*

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti."

Si precisa che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 926/2022) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio- Roma" della sezione "T.A.R.";

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e dell'Ordinanza Cautelare resa dalla Quarta Sezione del TAR Lazio – Roma, n. 1176/2022, sub r.g. 926/2022.



L'Amministrazione in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato (pec: luigiparenti@ordineavvocatiroma.org), nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e l'ordinanza.

Roma, 17/03/2022

Avv. Luigi Parenti